

Avv. Giuseppe Minissale
via Dogali 1/A is. 222
98122 Messina
tel./fax 090711758
avvocatogiuseppeminissale@pec.it

Tribunale di Patti - Sez. Lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare ex art.

700 cpc

La prof.ssa **Maria Cristina Ettari** nata a Messina il 12.02.1975, residente a Capo d'Orlando(ME), c.da Santa Lucia n. 27/C sc. C p. III int. 7, c.f. TTRMCR75L52F158K, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Minissale (MNSGPP74L10F158T) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Messina, via Dogali n. 1/A, avvocatogiuseppeminissale@pec.it, giusta procura in foglio separato che si deposita in uno al presente atto

contro

Ministero dell'Istruzione, nonché gli Uffici Periferici coinvolti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, via dei Mille, 65, ads.me@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti del

prof. Giuseppe Ferraro, nato a Messina il 17.06.1975, residente a Capri Leone (ME), Via Alessandro Volta n. 35, C.F.:FRRGPP75H12F158S – pec: fgiuseppe@pec.it, quale docente controinteressato dall'eventuale esito favorevole del presente giudizio

per l'annullamento

del decreto prot. 12984 del 20.06.2022 (**doc. 1**), con il quale è stato annullato il trasferimento della ricorrente verso ITC “Merendino” di Capo d'Orlando e ripristinato quello verso ITET “Tomasi di Lampedusa” e decurtato il punteggio alla stessa convalidato dall' Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;

Premessa

1. La ricorrente è stata assunta a far data dal 01.09.2015 (**doc. 2**) quale docente di scuola secondaria di secondo grado (classe A046, già A019, posto sostegno) con contratto a tempo indeterminato dal Ministero resistente;
2. alla stessa è stata assegnata per l'anno scolastico 2015/2016 sede presso l'I.T.C. “Merendino” di Capo d'Orlando (Me), ove ha superato l'anno di prova previsto dalla legge;
3. con Ordinanza Ministeriale n. 207 del 09.03.2018, è stata disciplinata la mobilità del personale docente, con proroga del CCNI per la mobilità 2018;
4. secondo la tempistica indicata, la ricorrente ha inoltrato domanda di mobilità (**doc. 3**) indicando 5 scuole 5 ambiti e 5 province;
5. all'esito della convalida da parte dell'Ufficio, alla ricorrente è stato attribuito il punteggio di 115 oltre 6 punti per il

6. la ricorrente, contestando l'illegittimità delle operazioni di mobilità, ed il suo mancato trasferimento, ha proposto ricorso al Tribunale di Messina, iscritto al n. 167/19 R.G., definito con sentenza n. 2418/21 del 07.12.21, passata in giudicato (**doc. 5**) con la quale “...dichiara il diritto di Maria Cristina Ettari ad ottenere, con riferimento alla mobilità straordinaria

7. Il Ministero ha dato parziale esecuzione al provvedimento giudiziale con decreto n. 2019 del 03.02.2022 (**doc. 6**) con il quale “...per le motivazioni in premessa, nelle more dell’eventuale espletamento di eventuali giudizi successivi, in esecuzione della Sentenza citata nella parte motiva, il docente ETTARI Maria Cristina è assegnato in via definitiva presso l’Ambito 0016 di Messina

per la classe di concorso A046 (ex A019) Scienze Giuridiche ed Economiche – Tipo posto Sostegno - Dall'01/09/2019 il medesimo docente acquisisce la titolarità su provincia di Messina, a seguito della soppressione degli Ambiti e del disposto dell'art. 6 comma 8 del CCNI sulla mobilità del personale docente educativo ed ATA per il triennio 2019-2022 firmato il 06/03/2019. Il suddetto docente parteciperà, previa presentazione domanda, alla mobilità a.s.2022/23 per ottenere titolarità su scuola.

Per il corrente anno scolastico il medesimo docente continuerà a prestare servizio presso l'IIS "Merendino" di Capo d'Orlando posto di Sostegno, sede ottenuta attraverso la mobilità annuale..." Tale decreto non risulta contestato e, pertanto, definitivo.

8. Con ordinanza n. 45/2022 (**doc. 7**) e CCNI Mobilità (**doc. 8**), il Ministero ha disciplinato le operazioni di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2022/2023;

9. La prof.ssa Ettari, come richiesto dall'Ufficio ha formalizzato la domanda di mobilità (**doc. 9**), convalidata dall'Ufficio (**doc. 10**) che le ha riconosciuto la precedenza ex art. 33 l. 104/92 ed il punteggio di 169 oltre i 6 punti per il Comune di ricongiungimento (Capo d'Orlando).

10. Con decreto n. 10419 del 17.05.2022 (**doc. 11**), l'USP

di Messina ha pubblicato i bollettini di trasferimento relativi alla scuola secondaria di II Grado che ha previsto il trasferimento della ricorrente presso l'ITET "Tomasi di Lampedusa" di Sant'Agata di Militello (quarta preferenza indicata in domanda);

11. Ritenendo illegittimo il contenuto di detto bollettino, la prof.ssa Ettari, nei termini di legge, ha proposto reclamo (**doc. 12**), in accoglimento del quale, l'Ufficio ha disposto la rettifica, giusta decreto n. 11814 del 07.06.2022 (**doc. 13**), trasferendo la docente, a far data dall'01.09.2022 all'ITC "Merendino" di Capo d'Orlando (prima preferenza indicata).

12. In data 20.06.2022, l'Ufficio Scolastico di Messina pubblicava l'ulteriore decreto che oggi si impugna in quanto si ritiene erroneo, illegittimo, inefficace, nonché pregiudizievole dei diritti acquisiti dalla docente, carente di motivazione e quindi nullo.

Le ragioni di diritto per le quali il Giudicante dovrà ritenere fondata la domanda sono le seguenti:

1. Violazione di legge e/o di accordo collettivo.

Secondo il disposto dell'OM 45/22 e del CCNI Mobilità 2022/2025, che regolano le operazioni di trasferimento del personale docente, i destinatari di provvedimenti giudiziali favorevoli e/o comunque i docenti senza sede devono essere

soddisfatti prima dell'avvio delle operazioni al fine di prevenire la presenza di personale in esubero.

“...eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, devono avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'articolo 2 della presente ordinanza...” (OM art. 8 c. 5).

L'Ufficio avrebbe dovuto, proprio in ragione della situazione in cui si trovava la deducente, attribuire la titolarità su scuola, retrodatata al 2019, ancor prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande.

In tal guisa, il posto messo a mobilità presso l'istituto superiore Merendino, avrebbe dovuto essere attribuito alla prof.ssa Ettari ancor prima delle operazioni tenuto conto che la stessa a Capo d'Orlando presta assistenza, in qualità di *caregiver*, al padre disabile e che la stessa era già stata assegnata, su cattedra di sostegno, in quella scuola.

Se l'Ufficio avesse operato secondo le indicazioni dell'Ordinanza Ministeriale, la cattedra vacante su posto di sostegno presso la citata istituzione di Capo d'Orlando, non doveva e non poteva andare in mobilità visto che la docente risultava senza sede, giusta provvedimento di esecuzione parziale della sentenza reso dal medesimo Ufficio (*doc. 6*).

Ed ancora, sul punto, l'Ordinanza ribadisce all'art. 11 che il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno

all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

Ha errato, gravemente, il Ministero nel non procedere all'esatta esecuzione del provvedimento giudiziale definitivo assegnando alla docente una sede definitiva sulla scorta del punteggio posseduto.

Con la condotta ministeriale, infatti, la ricorrente risultata vincitrice del ricorso giudiziale, ha visto mortificate le proprie legittime aspettative di ottenere una sede rispondente alle proprie esigenze sulla scorta del punteggio allora posseduto; né vale ad escludere la responsabilità del resistente la mera affermazione che non è possibile ripetere le operazioni di mobilità.

Il Ministero avrebbe dovuto trovare la soluzione più idonea ad eseguire esattamente la sentenza che non è certo quella di spostare ogni anno un docente di sostegno sebbene questi occupi una cattedra disponibile e sia soggetto al vincolo quinquennale per il sostegno.

“...il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti...” (art. 23 c. 7 CCNI Mobilità).

L'ovvia conseguenza è che la ricorrente, assegnata al Merendino nell'anno scolastico 2021/2022, e destinataria di provvedimento favorevole del Tribunale di Messina, avrebbe dovuto permanere su detta cattedra di sostegno, e salvo sua domanda di mobilità, per i successivi 4 anni scolastici.

Ciò a tutela degli studenti speciali a lei affidati, ed alle loro famiglie, che fanno affidamento sul principio della continuità didattica.

2. Passaggio in giudicato. Carenza di motivazione.

Il decreto impugnato con il presente ricorso si appalesa illegittimo nonché viziato anche per carenza di motivazione.

Con sentenza n. 2418/21, definitiva fra le parti in quanto passata in giudicato, il Tribunale di Messina ha dichiarato il diritto al trasferimento nell'ambito 16 con il punteggio risultante dalla domanda di mobilità 2018/2019, **cioè 121 punti** (cfr. doc. 4).

Non v'è chi non veda come l'Ufficio abbia provveduto ad una rettifica unilaterale e non motivata del punteggio della ricorrente con il decreto del 20 giugno, oggi impugnato; partendo dal dato definitivo della sentenza, 121 punti nel 2019 ed aggiungendo 12 punti per ogni anno di servizio successivo al 2019, nonché 3 punti per il figlio, come risulta dalla domanda convalidata dall'Ufficio (doc. 10), la docente vanta un punteggio di 175 ben più alto dei 121 vantati dal

controinteressato, al quale è stata assegnata la sede presso il Miserendino, preferita dalla prof.ssa Ettari.

Né l'Ufficio ha ritenuto di motivare la decurtazione del punteggio della ricorrente dai 175 riconosciuti a 109.

La condotta ministeriale è doppiamente errata in quanto oltre a non tenere conto del disposto del provvedimento giudiziale definitivo, in quanto oramai passato in giudicato, che fa stato fra le parti, l'Ufficio Scolastico si è fatto lecito decurtare il punteggio già convalidato dallo stesso; ciò senza fornire alcuna motivazione e, pertanto, ingenerando un pregiudizio in capo alla ricorrente che, si badi bene, doveva essere trasferita come ordinato dal Tribunale di Messina con decorrenza dal 2019 e con il punteggio attribuitole in quella annualità.

L'USP di Messina si spinge talmente oltre da ignorare la sentenza e da elidere ben 66 punti senza fornire, come avrebbe dovuto, alcuna spiegazione razionale.

Non è nelle facoltà dell'Ufficio, infatti, ignorare i provvedimenti giudiziali e le domande amministrative senza fornire all'interessata le dovute spiegazioni.

Sul punto valga ricordare i principi costituzionali ai quali la PA deve, scrupolosamente, attenersi.

Istanza cautelare ex art. 700

Nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito,

i diritti della prof.ssa Ettari e degli alunni disabili a lei affidati, rischiano di essere compromessi.

Per tale ragione si avanza la presente istanza cautelare volta a ottenere un provvedimento cautelare prodromico rispetto alla sentenza di merito che consenta alla docente la piena tutela dei propri diritti calpestati dal decreto impugnato.

Se con riferimento al *fumus* si richiama quanto fin qui esposto, preme evidenziare l'urgenza delle ragioni della ricorrente.

La stessa che fino al 31.08.22 occupa legittimamente una cattedra di sostegno presso l'istituto "Merendino" di Capo d'Orlando, dal 1 settembre 2022 dovrà prendere servizio presso una sede che, come evidenziato, è errata in quanto il provvedimento del 20.06.22 è viziato.

Per l'intero anno scolastico, se non oltre in base alla durata del giudizio, la stessa avrà difficoltà ad assistere il padre disabile residente a Capo d'Orlando e, circostanza ancor più grave, i suoi alunni verranno privati della docente di sostegno, in spregio al principio della continuità didattica e del vincolo quinquennale previsto per i docenti specializzati.

Trattandosi di alunni con difficoltà, ciò potrebbe, non di meno, destabilizzarli e creare turbe affettive non altrimenti colmabili; codesto Tribunale, nel valutare le esigenze cautelari, non potrà ignorare le esigenze degli alunni che,

sebbene non evocati in giudizio, sarebbero pregiudicati dall'illegittimo trasferimento della prof.ssa Ettari;

Per i suesposti motivi la prof.ssa Maria Cristina Ettari, come sopra rappresentata e difesa, chiede all'On.le Tribunale adito, in persona del Giudice designato, previ adempimenti di rito, l'accoglimento delle seguenti

domande

a. In via cautelare, ex art. 700 cpc, sospendere l'efficacia del decreto n. 12984 del 20.06.2022 USP Messina, fino alla definizione del giudizio di merito e/o, comunque, emettere ogni provvedimento utile ad assicurare la permanenza della prof.ssa Maria Cristina Ettari presso l'istituto "Merendino" di Capo d'Orlando, su posto di sostegno;

b. Nel merito ritenere e dichiarare nullo e/o annullare il decreto di rettifica n. 12984 del 20.06.2022 USP Messina con il quale la docente è stata trasferita presso l'istituto "Tomasi di Lampedusa" per tutte le ragioni indicate in parte motiva;

c. per l'effetto, attesa la reviviscenza del decreto n. 11814 del 07.06.2022, ordinare al Ministero dell'Istruzione e/o ai Suoi Uffici periferici, di trasferire la docente Maria Cristina Ettari presso l'istituto "Merendino" di Capo d'Orlando in ragione della definitività della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Messina e del punteggio posseduto e convalidato;

d. con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in

favore dello scrivente procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.

Si dichiara, ai sensi di legge, che il valore della presente controversia è inferiore ad € 5.200,00; il contributo unificato, pari ad € 49,00, è stato interamente versato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative alla presente controversia via fax al numero 090711758 ovvero all'indirizzo di posta certificata avvocatogiuseppeminissale@pec.it.

Si allegano: 1) USP Messina decreto n. 12984 del 20.06.22; 2) contratto di assunzione; 3) domanda di mobilità 2018; 4) domanda di mobilità 2018 convalidata; 5) TL Messina sent. n. 2418/21; 6) USP Messina decreto n. 2019 del 03.02.22; 7) OM n. 45/2022; 8) CCNI Mobilità 2022/2025; 9) domanda di mobilità 2022; 10) domanda di mobilità 2022 convalidata; 11) bollettino dei trasferimenti 2022; 12) reclamo del 27.05.2022; 13) USP Messina decreto n. 11814 del 07.06.22

Messina 15 luglio 2022

Avv. Giuseppe Minissale